

Prot. n. 279/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 14 Ottobre 2014

Oggetto: **Trasporti: obbligo di “tracciabilità” degli effettivi utilizzatori**

A distanza di quattro anni dalla sua introduzione, l'obbligo di annotare sulla carta di circolazione il nominativo dell'effettivo utilizzatore del veicolo (qualora diverso dall'intestatario) sta per diventare a tutti gli effetti operativo e soprattutto sanzionabile mentre finora si trattava di un obbligo puramente formale. Infatti, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con circolare 6 dicembre 2012 n. 33691, aveva chiarito che, poiché le procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina erano ancora in corso di realizzazione, non era possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati d'archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste.

In una recente circolare (n. 15513 del 10-7-2014) lo stesso Ministero ha, ora, annunciato che l'obbligo di annotazione decorre formalmente per gli atti posti in essere dal **3 novembre 2014**. Pertanto in caso di omissione saranno applicabili, nei confronti dell'avente causa, le sanzioni previste dall'articolo 94 comma 3.

Come precisato nella circolare, le procedure informatiche messe a punto non consentono, al momento, di applicare gli obblighi di legge ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

1. iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori;
2. licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
3. autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).

Con riferimento a tali veicoli, infatti, verranno emanate apposite e successive disposizioni.

Ciò premesso l'obbligo di “tracciabilità” degli effettivi utilizzatori dei veicoli dovrà essere effettuato per le seguenti ipotesi:

- a) vi sia una variazione della denominazione dell'ente intestatario;
- b) vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
- c) un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
- d) si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci.

La circolare chiarisce anche che gli obblighi su menzionati devono ritenersi applicabili anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.

Nella circolare sono poi singolarmente analizzate le procedure di comunicazione (con individuazione dei soggetti chiamati ad adempiere) relativamente alle singole ipotesi sopra elencate.

Sempre con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo, il paragrafo E.6) della circolare, nel richiamare l'articolo 247-bis comma 2 lett. e), chiarisce che si tratta di una

norma di chiusura "in bianco" la quale contempla, infatti, l'ipotesi di aggiornamento della carta di circolazione in tutti i casi in cui contratti od atti unilaterali conformi alle norme dell'ordinamento civilistico determinino comunque la disponibilità di un veicolo, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario. Al riguardo, in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina, vengono fornite istruzioni operative applicabili a due specifiche fattispecie: utilizzo del veicolo intestato a nome di persona deceduta e utilizzo del veicolo con contratto rent to buy.

IN BREVE

Il comma 4-bis dell'art. 94 del Codice della Strada (introdotto dall'art. 12, co.1, lett.a) della L. n. 120/2010 ha introdotto degli obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione in caso di variazione dell'intestatario della carta o di utilizzo del veicolo da parte di soggetto diverso per più di 30 giorni.

La violazione di detti obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa (pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526)

Comma 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

In attuazione dell'articolo 94 comma 4-bis, è stato successivamente modificato anche il regolamento di esecuzione del Codice della strada con l'introduzione dell'articolo 247-bis (teoricamente in vigore dal 7/12/2012).

La norma individua, infatti, tutti i vari casi in cui è obbligatorio comunicare alla motorizzazione i dati del soggetto utilizzatore.

Art. 247-bis Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

- b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
- c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
- d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
- e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

ANCE | RAGUSA

Il Direttore
(Don. Ing. Giuseppe Guglielmino)